

ALL' ASSESSORATO INFRASTRUTTURE della PROVINCIA di BENEVENTO
-c. a. Dirigente del Settore -

AI COMANDANTE DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI BENEVENTO

e, per conoscenza:

Alla PREFETTURA DI BENEVENTO
prefettura.benevento@interno.it

Al Dirigente Settore Vigilanza e Custodia del COMUNE DI SOLOPACA

AI COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SOLOPACA

OGGETTO: -Richiesta di vigilanza e verifica disposizioni previste e contemplate agli art. 180 (in relazione all'Art. 42 Cod. Str.) del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada nonché della DIRETTIVA 24 ottobre 2000 del Ministro dei Lavori Pubblici, in tema di Segnali Complementari -Autorizzazione al posizionamento dei DISSUASORI DI SOSTA -

Il sottoscritto **Achille ABBAMONDI**, consigliere comunale del Comune di Solopaca, appartenente al Gruppo di Minoranza "Intesa Democratica per Solopaca", in relazione all'apposizione dei **DISSUASORI DI SOSTA** in atto installati sulla strada provinciale SP 111, nel tratto in cui, nel Comune di Solopaca, assume la denominazione di C.so Cusani, lungo il tratto compreso tra Piazzetta S. Martino e Piazza Vittoria ;

PREMESSO

-Che ai sensi degli artt. 43 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e 21 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale di Solopaca, il sottoscritto consigliere comunale del Comune di Solopaca, nell'espletamento delle proprie prerogative previste dalla vigente normativa inerenti l'esercizio della propria attività di Consigliere Comunale e per l'espletamento del proprio mandato ha già formalmente chiesto al Signor Sindaco di Solopaca , nella forma di INTERROGAZIONE, precisi e circostanziati quesiti circa l'apposizione e gli eventuali intendimenti circa rimozione dei predetti DISSUASORI NON A NORMA, ottenendo una relativa vaga ed evasiva risposta (Vds. Allegato nr. 1-2) ;

- che, sono state già raccolte quasi **500 firme** da una petizione popolare volta ed ottenere la **RIMOZIONE PER MOTIVI DI SICUREZZA** sia dello spartitraffico (già rimosso in data 14 marzo u.s.) e sia degli pseudo **dissuasori di parcheggio** per il necessario abbattimento di ostacoli fissi estremamente pericolosi nei confronti di diversamente abili, anziani, neonati trasportati con passeggini e/o carrozzine, necessitatamente costretti ad impegnare la carreggiata ed ostacolati nell'attraversamento della stessa, nonché per la sicurezza degli stessi automobilisti in transito e manovra sul predetto tratto di strada così come rilevabile dal fascicolo fotografico che, ad ogni buon fine, si allega (Vds. Allegato nr. 4) ;

RILEVATO

-Che i Dissuasori “de quo” **NON SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE** relative alla regolamentazione dei cd. “Segnali Complementari” di cui all’**art. 42 del Cod. della Strada** ed in particolare all’**art 180 del Regolamento di Esecuzione** relativo al predetto art. 42. al quale vi rimando invitandovi alla integrale lettura, segnalando in questa sede che: proprio in tema di **DISSUASORI** , ai **commi 2 e ss.**, si legge: (Vds. Allegato nr. 3)

” Tali dispositivi **devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali**, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali **l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.....** I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo. **I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro**, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. **Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.** I dissuasori di sosta **devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici-Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.** “

(appare, dunque, chiaro ed evidente alla luce del precedente articolo, che , nel caso dei dissuasori adottati dal Comune di Solopaca, si tratta di **DISSUASORI NON A NORMA**, impropriamente usati quali dissuasori di parcheggio mentre dovrebbero essere **DISSUASORI DI TRANSITO**, vale a dire quelli che l’**art 176 del Reg. Esecuzione**, in relazione all’art. 42, prevedono tra le modalità di realizzazione delle **ISOLE di TRAFFICO** (dette anche **ISOLE PEDONALI**), vale a dire quelle ISOLE delimitate da elementi verticali e che sono, appunto, realizzate con paletti, paline, birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell'isola).

-che, inoltre, questi stessi **DISSUASORI sono ulteriormente NON A NORMA** ai sensi della **DIRETTIVA 24 ottobre 2000 del Ministro dei Lavori Pubblici** emessa per disciplinare la corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione della segnaletica ordinaria e complementare. La DIRETTIVA, infatti, al punto **5.6 -Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare-** , in tema di **dissuasori di sosta**, afferma: (Vds- Allegato nr. 3)

“...Si tratta, in genere, di dispositivi che per loro natura presentano un ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e, pertanto, **gli Enti proprietari devono evitare che costituiscano pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento.....** Allo stesso modo, altri tipi di cordoli od isole di traffico devono essere resi particolarmente visibili, specie nelle testate.....**I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) devono essere autorizzati ed installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano particolarmente visibili.** Si rammenta che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.”

C H I E D E :

- di voler verificare , con ogni cortese urgenza, l'esistenza agli atti dei competenti uffici della documentazione prevista per l'autorizzazione e/o Nulla Osta alla installazione della predetta tipologia di DISSUASORI sul tratto di strada urbana del Comune di Solopaca ma di competenza della Provincia di Benevento -;
- di verificare,conseguentemente, gli avvenuti adempimenti in relazione alle disposizioni previste e contemplate agli art.180 (Art. 42 Cod. Str.) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada in tema di -DISSUASORI DI SOSTA- nonché delle disposizioni previste e contemplate dalla DIRETTIVA 24 ottobre 2000 del Ministro dei Lavori Pubblici –
- di adottare, all'esito degli accertamenti richiesti, gli eventuali provvedimenti di competenza, significando che la rimozione dei predetti DISSUASORI NON A NORMA, sul quel determinato tratto di strada, in relazione all'attuale peculiarità della strada, a doppio senso di marcia, si impone non solo per la NON CORRISPONDENZA ALLA VIGENTE NORMATIVA ma soprattutto per la oggettiva pericolosità degli stessi per la TUTELA, la SICUREZZA e l'INCOLUMITA' dei cittadini, nonché per il necessario abbattimento di ostacoli fissi estremamente pericolosi nei confronti di diversamente abili, anziani, neonati trasportati con passeggini e/o carrozzine, necessitatamente costretti ad impegnare la carreggiata per la mancanza di uno spazio adeguato entro la fascia riservata ai pedoni, nonché per la sicurezza degli stessi automobilisti in transito e manovra sul predetto tratto di strada.

Solopaca (Bn) lì, 28 Aprile 2009

F.to
Il Consigliere Comunale
Achille ABBAMONDI

**Al Signor PRESIDENTE del
Consiglio Comunale di SOLOPACA**

**Al SINDACO del
Comune di SOLOPACA**

**Al SEGRETARIO del
Comune di SOLOPACA**

OGGETTO: "INTERROGAZIONE"

Ai sensi degli artt. 43 del D.Lgs. 267/2000 e 40 e ss. del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale di Solopaca, il sottoscritto consigliere, **Achille ABBAMONDI**, presenta formalmente per iscritto al :

-Signor SINDACO di Solopaca

La sottonotata Istanza derivante dalle proprie prerogative di sindaco ispettivo nella forma di :

"INTERROGAZIONE"

All'uopo, espressamente si richiede:

-un riscontro, nei termini di legge, a mezzo di una risposta in forma SCRITTA;

- che sia della presente istanza che della relativa risposta sia data **lettura in Consiglio Comunale** .

PREMESSA:

-in data 30/11/2006 questa Minoranza , attraverso l'interrogazione a firma del Cons. Salvatore DEL VECCHIO, aveva posto il problema circa la inopportunita' e pericolosita' dei "plinti" dissuasori di parcheggio apposti lungo il C.so Cusani, nel tratto di strada fra Piazzetta S. Martino e Piazza Vittoria; A quella data il dato di fatto, conosciuto a tutti in via ufficiosa, mancando formali rilevamenti, era che almeno 15-20 autovetture avevano impattato , in manovra od in transito, con i "plinti" ivi collocati. L'esito della Interrogazione, portò alla conseguente apposizione del nastro catarifrangente sugli stessi, cercando in tal modo di ovviare alla oggettiva pericolosità dei dissuasori, riconoscendo di fatto, anche da parte Vostra , quella che per noi è la primaria esigenza , vale a dire la TUTELA, la SICUREZZA e l'INCOLUMITA' dei cittadini.

- sino ad oggi, è evidente, la perdurante ed estrema pericolosità di quei "plinti", tanto che ancora vi sono i segni visibili ("plinti" divelti, scardinati e danneggiati) di svariati impatti con auto in transito. Tale pericolosità è stata ,ulteriormente, favorita dalla recente apposizione dello "spartitraffico" che oltre a favorire ulteriormente accidentali impatti contro quei "plinti", sta apportando danni ancora più gravi di quelli relativi ai "plinti" stessi (e mi riferisco alla ormai quasi irreversibile decisione di uno dei due farmacisti di questo centro di trasferirsi "in quanto legittimamente indotto a ciò" nel decentrato quartiere di Solopaca di Sant'Aniello pur di arginare un chiaro danno economico a lui cagionato da questa scellerata scelta di apporre quel "pericoloso" ed "orrendo" spartitraffico).

-Dunque i Dissuasori apposti sono oggettivamente pericolosi proprio per la loro forma particolare. Mi è bastato osservare che dissuasori simili, in svariati centri della Campania e dell'Italia sono sempre stati collocati, su dei marciapiedi rialzati dalla sede stradale ad almeno 15-20 centimetri dal margine degli stessi. Viceversa , dissuasori simili ai nostri, si trovano collocati direttamente sulla sede stradale solo in aree completamente chiuse al traffico veicolare.

Dunque , in casi come il nostro, per essere propositivi, in considerazione della carreggiabilità a doppio senso della strada, riteniamo che si fosse dovuto optare, come hanno fatto in altri centri , (per non andare lontano, basta guardare alla vicina Telesse Terme) per dei paletti ALTI almeno 70-80 centimetri, quindi BEN VISIBILI da chi è alla guida di un veicolo quando li si rasenta, magari collegati tra loro con una catena metallica.

Invece con la vostra scelta , a parte il pericolo di urti accidentali causati dagli autoveicoli, non avete avuto il rispetto per le esigenze di eventuali anziani, di eventuali portatori di handicap costretti su delle carrozzelle o delle stesse mamme che dovendo transitare con delle carrozzine , proprio nel caso di specie, debbono, di fatto, per svariati metri , impegnare la carreggiata poiché non è possibile immettersi nell'area delimitata ne con carrozzelle e ne con carrozzine o passeggini.

Non vi siete nemmeno posti il problema che quel tratto di strada è un TRATTO OBBLIGATO per raggiungere sia la Chiesa Madre e sia due esercizi importantissimi ed indispensabili per la popolazione, vale a dire le due farmacie di questo nostro centro!

Tutto ciò, con buona pace della normativa vigente in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, relativamente alla quale, purtroppo, il nostro paese è assolutamente deficitario ed inadempiente .

Alla luce di quanto sopra:

- constatato che, alla data odierna, sono state già raccolte quasi **500 firme** da una petizione popolare volta ed ottenere la **RIMOZIONE PER MOTIVI DI SICUREZZA** dello **spartitraffico** e degli pseudo **dissuasori di parcheggio** per il necessario abbattimento di ostacoli fissi estremamente pericolosi nei confronti di diversamente abili, anziani, neonati trasportati con passeggini e/o carrozzine, necessitatamente costretti ad impegnare la carreggiata ed ostacolati nell'attraversamento della stessa, nonché per la sicurezza degli stessi automobilisti in transito e manovra sul predetto tratto di strada.

-Rilevato che i Dissuasori “de quo” **NON SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE** relative alla regolamentazione dei cd. “Segnali Complementari” di cui all'**art. 42 del Cod. della Strada** ed in particolare all'**art 180 del Regolamento di Esecuzione** relativo al predetto art. 42. al quale vi rimando invitandovi alla integrale lettura, segnalando in questa sede che: proprio in tema di **DISSUASORI** , ai **commi 2 e ss.**, si legge:

” Tali dispositivi **devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali**, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali **l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.....** I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo. **I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro**, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. **Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.** I dissuasori di sosta **devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici-Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.** “

Dunque, alla luce del precedente articolo, è chiaro che , nel caso dei dissuasori da voi adottati, si tratta di **DISSUASORI NON A NORMA**, impropriamente usati quali dissuasori di parcheggio mentre dovrebbero essere **DISSUASORI DI TRANSITO**, vale a dire quelli che l'**art 176 del Reg. Esecuzione**, in relazione all'art. 42, prevedono tra le modalità di realizzazione delle **ISOLE di TRAFFICO** (dette anche **ISOLE PEDONALI**), vale a dire quelle ISOLE delimitate da elementi verticali e che sono, appunto, realizzate con paletti, paline, birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell'isola.

-Inoltre questi stessi **DISSUASORI sono ulteriormente NON A NORMA** ai sensi della **DIRETTIVA 24 ottobre 2000 del Ministro dei Lavori Pubblici** emessa per disciplinare la corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. La DIRETTIVA, infatti, al punto **5.6 -Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare-** , in tema di **dissuasori di sosta**, afferma:

“...Si tratta, in genere, di dispositivi che per loro natura presentano un ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e, pertanto, **gli Enti proprietari devono evitare che costituiscano pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento**..... Allo stesso modo, altri tipi di cordoli od isole di traffico devono essere resi particolarmente visibili, specie nelle testate.....I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) **devono essere autorizzati ed installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano particolarmente visibili.** Si rammenta che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.

Per tutto quanto sopra:

il sottoscritto Consigliere Comunale , **CHIEDE al SINDACO:**

- 1. SU QUALI BASI (NORMATIVE E TECNICHE) HA MOTIVATO ED EMESSO L'EVENTUALE ORDINANZA RELATIVA ALL'APPOSIZIONE DI TALE TIPOLOGIA DI SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE NON A NORMA ?**
- 2. COME INTENDERA' PRESERVARE LE CASSE COMUNALI , SPECIE RIGUARDO AGLI EVENTUALI RISARCIMENTI DEI DANNI CHE, MALAUGURATAMENTE , DOVESSERO SUBIRE CITTADINI ED UTENTI , A CAUSA DI TALI DISPOSITIVI NON A NORMA ?**
- 3. QUALE PROVVEDIMENTO INTENDA PRENDERE RELATIVAMENTE ALLA IMMEDIATA RIMOZIONE DEI DISSUASORI PALESEMENTE NON CONFORMI ALLA VIGENTE NORMATIVA?**

Doverosamente si comunica che, in attesa di un cortese, circostanziato e sollecito riscontro alla presente Interrogazione , copia della stessa sarà inviata per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, alla **Prefettura di Benevento**, ai competenti uffici del **Ministero de LL.PP.** ed ai competenti **Organi di polizia stradale ed agli altri agenti accertatori** previsti dal Cod. della Strada .

Si fa riserva, inoltre , di trasmettere formalmente quale allegato alla presente interrogazione, il totale delle firme raccolte attraverso la petizione popolare, tuttora in corso, durante la Seduta Consiliare nella quale verrà trattata la presente Interrogazione .

Solopaca (Bn), lì 09 febbraio 2009

Il Consigliere Comunale
Achille ABBAMONDI



Città del Vino

COMUNE di SOLOPACASito Internet: comune.solopaca.bn.it - E-mail: comunesolopaca@tin.it**Provincia di BENEVENTO**

c.a.p. 82036

Tel. Uff. Amministrativi	0824/977477
Tel. Uff. Tecnico Com.	0824/977725
Tel. Uff. Anagrafe	0824/971452
Tel. Uff. Vigili Urbani	0824/971752
Fax	0824/977752

Prot. N° 2380

li, 19 MAR. 2009

Al Consigliere Comunale
Achille Abbamondi
Via Procusi

SOLOPACA

OGGETTO: Interrogazione del 9/02/2009.

In riferimento all'interrogazione presentata dalla S.V., comunico che il progetto approvato con delibera di Giunta Comunale N° 49 del 5/05/2004 relativo ai lavori di riqualificazione urbana di Piazza Castello – Tratto Piazza Vittoria – Piazza Castel San Martino è consistito sostanzialmente nella rimozione dell'esistente manto di asfalto e del relativo strato di fondazione per tutta l'area, previa realizzazione di pavimentazione con cubetti e lastre in pietra, con l'eliminazione dei marciapiedi esistenti.

Pertanto, per assicurare la sicurezza dei passaggi pedonali e quindi l'incolumità dei cittadini sono stati posti in opera i dissuasori lungo il tratto con l'intervento dei lavori in epigrafe. La scelta dei dissuasori è stata fatta solo ed esclusivamente per garantire l'incolumità dei passanti e per avere meno impatto visivo ed ambientale.



IL SINDACO
(Ing. Pompilio Forgione)

ESTRATTO NORMATIVA RICHIAMATA

Art. 180 (Art. 42 Cod. Str.) Dissuasori di sosta

1. **I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.**
2. **Tali dispositivi** devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, **aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.**
3. **Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.**
4. **I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo.** I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, **se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.**
5. **I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente.** Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.
6. **I dissuasori di sosta** devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici-Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

DIRETTIVA 24 OTTOBRE 2000



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 24 ottobre 2000

Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 35 del citato Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di informazioni e chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica stradale;

CONSIDERATO che il sistema segnaletico presente sulle strade italiane non sempre risponde ai criteri di efficienza ed uniformità richiesti dal Codice e necessari per la sicurezza della circolazione stradale;

SENTITO il parere della quinta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto n. 321 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;

VISTO il parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta del 6 luglio 2000;

emana la DIRETTIVA

sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione.

2. POTERI E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE IN MATERIA DI SEGNALETICA

3. RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI E DEI FORNITORI DI SEGNALETICA

4. ASPETTI GENERALI IN MATERIA DI SEGNALETICA

5. IMPIEGHI NON CORRETTI DELLA SEGNALETICA STRADALE

6. PIANO DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA E PROGETTI DI SEGNALETICA

7. CONTROLLO DELL'EFFICIENZA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

8. REPERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA

9. CONSIDERAZIONE FINALE

5. IMPIEGHI NON CORRETTI DELLA SEGNALETICA STRADALE

5.6 Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare

Tra i dispositivi di segnaletica complementare una menzione particolare meritano quelli che sostituiscono o integrano la segnaletica orizzontale e i dispositivi per segnaletica complementare, quali, ad esempio, delimitatori di corsia, dossi di rallentamento della velocità e dissuasori di sosta.

Si tratta, in genere, di dispositivi che per loro natura presentano un ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e, pertanto, gli Enti proprietari devono evitare che costituiscano pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento.

Occorre anche tenere presenti le condizioni climatiche e di localizzazione, per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio di mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione con conseguenti oneri per il ripristino, oppure che il loro sormonto da parte delle ruote dei veicoli in transito possa generare pericolose vibrazioni nelle zone circostanti ed eventualmente danneggiare edifici o gli stessi veicoli. **I chiodi o le calotte (art. 154 reg.) possono essere impiegati solo con il significato di linea continua, e non sono consentite altre utilizzazioni.**

I dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale (art. 153 reg.), molto utili in zone singolari o soggette a nebbie frequenti, devono essere dello stesso colore della segnaletica che rafforzano. I cordoli prefabbricati che delimitano le corsie riservate agli autobus o le piste ciclabili (art. 178 reg.) devono essere installati con continuità, alla stessa maniera della linea gialla continua che sostituiscono, e devono essere mantenuti in opera in modo che siano sempre visibili, ad evitare incidenti da parte di utenti distratti. Allo stesso modo, altri tipi di cordoli od isole di traffico devono essere resi particolarmente visibili, specie nelle testate.

I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) devono essere autorizzati ed installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano particolarmente visibili. **Una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della velocità (art. 179 reg.). Poiché è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre il regolamento ne prevede l'impiego in casi particolari e con modalità di segnalamento molto precise), occorre che l'ordinanza che ne dispone l'impiego sia opportunamente motivata, e che si tenga conto degli inconvenienti innanzi esposti per la loro localizzazione.**

È indispensabile il presegnalamento dei dossi stessi con colori, forme e dimensioni conformi a quanto previsto nel regolamento.

I dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi. Si rammenta che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.

FASCICOLO FOTOGRAFICO

SITUAZIONE ATTUALE dopo la rimozione dello spartitraffico





SITUAZIONI DI PERICOLO GIÀ VERIFICATESI

